



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

ORDINANZA n. 03/2024

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO del ponte Pietra Liscia e del ponte Porticello in località Campo Bianco (ex cave di pomice) della S.P. n. 180 di Canneto dal km. 6+600 al km 7+300
Integrazione per consentire il transito a senso unico alternato ai residenti della frazione Acquacalda – RETTIFICA -

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	MESSINA	protocollo.prefme@pec.interno.it
QUESTURA DI	MESSINA	dipps145.00f0@pecps.poliziadistato.it
COMUNE di	LIPARI	info@pec.comunelipari.it
COMANDO VV.UU. Di	LIPARI	pm@pec.comunelipari.it
COMPAGNIA CARABINIERI di	MILAZZO	tme22926@pec.carabinieri.it
STAZIONE DEI CARABINIERI DI	LIPARI	tme26156@pec.carabinieri.it
COMANDO VIGILI DEL FUOCO	MILAZZO	com.messina@cert.vigilfuoco.it
POLIZIA STRADALE di	BARCELLONA P.G.	sezpolsrada.me@pecps.poliziadistato.it
GENIO CIVILE	MESSINA	geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
ASS. REG. Infrastr. e della Mobilità – Dipart. Reg. delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti	PALERMO	assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
COORD. 118 OSP. PAPARDO	MESSINA	protocollo@pec-aopapardo.it
UFFICIO COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	SEDE	com.istituzionale@cittametropolitana.me.it
POLIZIA METROPOLITANA di MESSINA	SEDE	poliziaprovinciale@cittametropolitana.me.it
SERVIZIO di PROTEZIONE CIVILE	SEDE	protezionecivile@cittametropolitana.me.it
ALL'UFFICIO LEGALE	SEDE	ufficiolegale@cittametropolitana.me.it
AGENZIA RADIO TRAFFIC S.p.A.	MILANO	servizi@radiotraffic.it
Al Servizio Man. Str. Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie	SEDE	a.sciutteri@cittametropolitana.me.it
URSO BUS Service		ursobus@pec.it

Per i rispettivi provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza, si trasmette l'Ordinanza N° 3/2024, di rettifica dell'Ordinanza N° 2/2024 di chiusura al transito del ponte Pietra Liscia e del ponte Porticello in località Campo Bianco (ex cave di pomice) della S.P. n. 180 di Canneto dal km. 6+600 al km 7+300, con modifiche inserite a seguito richiesta del Servizio di Protezione Civile del Comune di Lipari.

La Dirigente della III Direzione
ing. Anna CHIOFALO

ORDINANZA n. 03/2024

CHE:

- a causa delle precipitazioni atmosferiche del 06 e 07 gennaio 2024 la stabilità delle scarpate del ponte Pietra Liscia e del ponte Porticello in località Campo Bianco (ex cave di pomice) della S.P. n. 180 di Canneto dal km. 6+600 al km 7+300 è stata ulteriormente compromessa a causa del dilavamento del versante ormai in stato di totale abbandono;
- è stato effettuato un sopralluogo da personale di questa Direzione e che è stata ravvisata la necessità di impedire il libero transito;
- per le motivazioni sopra esposte, in data 9 gennaio 2024, è stata emessa ordinanza N° 1 di interdizione al transito dei due ponti siti in località Campo Bianco, tra le progressive chilometriche 6+600 e 7+100, della S.P. 180 di Canneto;
- con nota n.1118 del 9 gennaio 2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 9 gennaio 2024, al N° 886, il Responsabile del Servizio Protezione Civile, unitamente al Sindaco di Lipari, nell'evidenziare l'importanza strategica della SP 180 – quale via di fuga in caso di forti mareggiate – chiedeva la variazione della suddetta ordinanza per consentire il transito alternato ai residenti della frazione Acquacalda, anche con regolamentazione semaforica
- per mero errore materiale nell'ordinanza N. 02/2024 è stato indicato il ponte Pietra Liscia e non anche il ponte Porticello già oggetto di chiusura con l'ordinanza N. 01/2024;
- che non sono stati inseriti, tra gli aventi diritto a procedere a senso unico alternato, i mezzi di soccorso;

TENUTO CONTO che:

- il Personale del Comune di Lipari può monitorare in maniera continuativa l'evoluzione del dissesto del pendio a valle dei Ponti insistenti sulla S.P. 180;
- consentire il transito esclusivamente ai residenti della frazione Acquacalda riduce in maniera sostanziale il flusso veicolare sui Ponti e la massa dei veicoli che sollecita le strutture;
- deve essere inibito il transito di mezzi pesanti di qualsiasi massa, ad eccezione di pulmini a servizio di utenti residenti ad Acquacalda con massa a pieno carico inferiore a 3,5 t;
- al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone e/o cose, si rende necessario interdire al transito il tratto della S.P. n. 180 di Canneto dal km. 6+600 al km 7+300, ad eccezione dei residenti di Acquacalda che potranno transitare a senso unico alternato;

VISTO

- il D.L. 30.04.1992 n.285 ed il D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
- l'art. 5, comma 3, e l'art. 6, comma 4 - lett. a) e b), del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

La sottoscritta ing. Anna Chiofalo, Dirigente Reggente della III Direzione "Viabilità Metropolitana" di questa Città Metropolitana

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLA S.P. n. 180 di Canneto dal km. 6+600 al km 7+300 ad eccezione:

- **dei residenti della frazione Acquacalda del Comune di Lipari, alla guida di autovetture o veicoli a due ruote;**
- **dei mezzi di soccorso;**
- **dei pulmini, ad esclusivo servizio dei residenti della Frazione Acquacalda, aventi massa a pieno carico inferiore a 3,5 t;**

che potranno procedere, nel tratto in questione, a senso unico alternato.

L'esecuzione del continuo monitoraggio del pendio, da parte dei competenti Servizi Tecnici del Comune di Lipari, che provvederanno all'immediata chiusura della strada – anche con ordinanza di Protezione Civile – qualora l'evoluzione del dissesto possa essere potenziale causa di instabilità delle infrastrutture e in caso di eventi meteo eccezionali.

Si suggerisce come percorso alternativo l'utilizzo della S.P. 179 di Piano Conti (Lipari- Quattropani) proseguendo sulla S.P. 181/b di Quattropani – Acquacalda e viceversa.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l'apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D. Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 a cura del Servizio Manutenzione Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie, di questa Città Metropolitana, che provvederà, in tempi successivi, a fornire l'impianto semaforico del cui funzionamento, per la logistica, dovrà farsi carico il Comune di Lipari.

Si raccomanda una pressante pubblicità, sia con pubblicazione sui siti istituzionali della Città Metropolitana e del Comune di Lipari, che tramite i Social ed attraverso la stampa locale, per rendere minimo e solo per esigenze particolari, il flusso veicolare sulla SP 180 dal Km 6+600 al Km 7+300, da parte dei residenti della frazione Acquacalda, e dagli altri mezzi autorizzati, informandoli del potenziale pericolo.

AFFIDA

Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione, il controllo dell'osservanza della presente Ordinanza e soprattutto alla Polizia Municipale il controllo che i flussi siano limitati soltanto agli aventi diritto

AVVISA

- Che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge;
- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ai sensi degli dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione) o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni decorrenti rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.

La Dirigente reggente della III Direzione

ing. Anna CHIOFALO